



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail antrona@libero.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ' DI ESTETISTA

Adottato con deliberazione Comunale n. 16 del 04/06/2008

INDICE GENERALE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Modalità di esercizio dell'attività di estetista
Articolo 3	Forma giuridica
Articolo 4	Dichiarazione di inizio attività
Articolo 5	Cessazione dell'attività
Articolo 6	Trasferimento della sede
Articolo 7	Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio
Articolo 8	Controllo dei requisiti
Articolo 9	Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali
Articolo 10	Accertamenti igienico sanitari
Articolo 11	Requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista e di quelli accessori
Articolo 12	Norme igieniche nell'esercizio dell'attività
Articolo 13	Requisiti igienici delle attrezzature
Articolo 14	Requisiti delle attrezzature
Articolo 15	Modifiche o introduzione di nuovi apparecchi
Articolo 16	Vendita di prodotti cosmetici
Articolo 17	Orari e tariffe
Articolo 18	Vigilanza
Articolo 19	Sanzioni
Articolo 20	Abrogazione di precedenti disposizioni
Allegato A	

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1.1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1990, n. 1, nella legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e nell'art. 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (nel testo convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40), l'attività di estetista esercitata in tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o privato.

1.2. Sono assoggettati al presente Regolamento i trattamenti e le prestazioni di cui all'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, ivi compresi quelli eseguiti in alberghi, palestre, club, circoli privati, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie, studi medici specializzati, centri abbronzature e saune e in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

1.3. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le prestazioni di carattere medicoterapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Modalità di esercizio dell'attività di estetista

2.1. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico consentiti dalla vigente normativa statale e regionale (allegato A, della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e s.m.i., e dalle direttive comunitarie.

2.2. L'attività di estetista è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività e non è subordinata al rispetto di distanze minime o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.

Articolo 3

Forma giuridica

3.1. L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società.

3.2. E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

3.3. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell' esercente a condizione che sussistano i requisiti previsti dall'art. **9.2.** del presente Regolamento.

3.4. L'esercizio dell'attività di estetista presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni devono essere assicurate dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto, all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale richiesti dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

Articolo 4

Dichiarazione di inizio attività

4.1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato:

- a) alla presentazione al Comune di una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, conforme al modello predisposto dal competente Ufficio comunale;
- b) al possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge 9 dicembre 1992, n. 54;
- c) al possesso dei requisiti urbanistici ed igienico sanitari previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia e dal presente Regolamento comunale.

4.2. Nella dichiarazione di inizio attività deve risultare:

- a) il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54, da parte del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti all'esercizio dell'attività, o del direttore in caso di impresa non artigiana;
- b) l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di società artigiana;
- c) l'iscrizione nel registro delle imprese, se trattasi di impresa non artigiana;
- d) la conformità dei locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia e dal presente Regolamento comunale;
- e) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia e dal presente Regolamento comunale;
- f) la conformità degli impianti (elettrico, termico, idrosanitario, di riscaldamento, condizionamento e/o di ventilazione artificiale) alle vigenti normative;
- g) la conformità degli apparecchi elettromeccanici utilizzati alle vigenti normative;
- h) l'idoneità sanitaria del personale addetto mediante allegazione di apposite certificazioni sanitarie;

4.3. La conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari può essere certificata ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.4. Nel caso di impresa individuale, la dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dal titolare della stessa; nel caso di impresa gestita in forma societaria, la dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

4.5. Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati, i seguenti documenti:

- a) planimetria, in scala 1/100, dei locali con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi, della superficie finestrata apribile, nonché con l'indicazione della disposizione delle attrezzature;
- b) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche utilizzate;
- c) descrizione delle modalità di disinfezione dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature.

4.6. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale.

Articolo 5

Inizio e cessazione dell'attività

5.1. L'inizio dell'attività di estetista può essere effettuato decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

5.2. La cessazione dell'attività di estetista è soggetta a comunicazione al Comune, da presentarsi entro trenta giorni dalla stessa.

5.3. L'attività di estetista può essere sospesa volontariamente per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi; la sospensione per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi consecutivi è consentita solo in caso di malattia e di lavori di ristrutturazione dei locali.

Articolo 6

Trasferimento della sede

In caso di trasferimento della sede dell'attività o di modifica dei locali destinati al suo esercizio deve essere presentata una nuova dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

Articolo 7

Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio

7.1. In caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve presentare una nuova dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

7.2. Alla dichiarazione di inizio attività, oltre ai documenti di cui all'art. 4.5., lett. a), b), c), deve essere allegata, in caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio, per atto tra vivi, copia del contratto di affitto o di compravendita dell'azienda.

Articolo 8

Controllo dei requisiti

Nei trenta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, il Comune verifica la sussistenza dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'attività di estetista così come previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Articolo 9

Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali

9.1. L'attività di estetista deve essere svolta in locali con destinazione d'uso artigianale o commerciale; i locali devono essere, in ogni caso, separati da quelli adibiti ad altre attività.

9.2. L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, in locali con destinazione d'uso di civile abitazione, a condizione che:

- a) i locali destinati all'attività di estetista siano separati e distinti dagli altri locali;
- b) i locali destinati all'attività di estetista abbiano un accesso indipendente dall'esterno;
- c) i locali destinati all'attività di estetista abbiano servizi igienici autonomi ed una idonea sala d'attesa;

- d) siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, ed in particolare le norme igienico sanitarie di cui ai successivi artt. **11, 12, 13.**

Articolo 10

Accertamenti igienico sanitari

10.1. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle apparecchiature, e delle suppellettili, destinati allo svolgimento delle attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici utilizzati in detta attività e della idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio spetta all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

10.2. Al fine di consentire al Servizio Igiene e Sanità della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, l'esercizio della necessaria attività di vigilanza e il compimento degli accertamenti igienico sanitari, il Comune invia all'Azienda Sanitaria Locale copia della dichiarazione di inizio attività e della documentazione alla medesima allegata.

Articolo 11

Requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista e di quelli accessori

11.1. I locali, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, devono possedere le caratteristiche descritte nell'allegato A) al presente Regolamento.

11.2. I locali devono essere conformi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, sicurezza e salute dei lavoratori.

11.3. La ventilazione dei locali deve essere assicurata tramite porte o finestre apribili verso l'esterno (di superficie pari ad almeno 1/8 della rispettiva superficie in pianta) o mediante la realizzazione di un impianto di condizionamento conforme alle norme di buona tecnica.

11.4. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV, saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta dell'Azienda Sanitaria locale, mezzi di ventilazione sussidiaria.

11.5. L'illuminazione dei locali deve essere assicurata totalmente tramite infissi esterni a vetri o similari di superficie di almeno 1/8 della rispettiva superficie in pianta, oppure con la realizzazione di mezzi artificiali che garantiscano, in ogni condizione, il livello di illuminazione previsto per l'attività svolta dalle norme di buona tecnica.

Articolo 12

Norme igieniche nell'esercizio dell'attività

12.1. Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere medico-terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti destinati a tale specifico scopo.

12.2. Sul titolare dell'attività di estetista incombe l'obbligo di osservare e far osservare le seguenti norme igieniche:

- i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità alle vigenti normative;
- i preparati di uso cosmetico impiegati, non devono contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e devono rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e s.m.i.. Il cliente, inoltre, deve essere sempre adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che, nell'esercizio, siano accese fiamme o si fumi.

12.3. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia;

12.4. Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue devono essere del tipo monouso, oppure devono essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con le modalità previste dalle vigenti norme di legge.

12.5. I locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente.

Articolo 13

Requisiti delle attrezzature

Le attrezzature devono soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) l'arredamento deve essere di facile pulizia;
- b) deve essere presente una dotazione di biancheria pulita, per ogni cliente, contenuta in appositi armadietti;
- c) devono essere presenti recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio devono essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona; parimenti, devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini; il materiale deve essere custodito in appositi armadietti;
- e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio devono essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, devono essere disinfettati secondo le procedure già descritte.

Articolo 14

Modifica o introduzione di nuovi apparecchi

Ogni modifica sostanziale delle attrezzature, così come l'introduzione di nuovi apparecchi elettromeccanici dovrà essere tempestivamente comunicata.

Articolo 15

Vendita di prodotti cosmetici

Alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività medesima, non si applica la vigente disciplina sul commercio.

Articolo 16

Orari e tariffe

16.1. L'orario giornaliero di apertura e chiusura dell'esercizio è disposto dal Sindaco con ordinanza, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

16.2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di:

- a) di esporre al pubblico, all'esterno del locale, in modo ben visibile, gli orari e gli eventuali giorni di chiusura dell'esercizio;
- b) esporre, all'interno del locale, ed in modo ben visibile, le tariffe professionali.

16.3. Le attività oggetto del presente Regolamento non sono subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Articolo 17

Vigilanza

Gli agenti di Polizia Municipale o i soggetti incaricati dal Sindaco, al fine di vigilare sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui è svolta l'attività di estetista, anche presso il domicilio dell'esercente.

Articolo 18

Sanzioni

18.1. L'esercizio dell'attività di estetista senza il possesso dei requisiti di qualificazione professionale è punito, a norma dell'art. 13 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54, con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 2.582, irrogata dal Sindaco secondo la procedura prevista dalla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 e s.m.i..

18.2. Tutte le violazioni del presente Regolamento che non siano sanzionate da specifiche disposizioni di legge, sono punite, a norma dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

Articolo 19

Divieto di prosecuzione dell'attività

Con ordinanza del Sindaco, è disposta la cessazione dell'attività e la chiusura immediata dell'esercizio, nelle seguenti fattispecie:

- a) esercizio dell'attività in assenza di presentazione di dichiarazione di inizio attività;
- b) assenza o perdita dei requisiti urbanistici ed igienico sanitari dei locali;
- c) sospensione volontaria dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, ove non ricorrano i casi di cui all'art. 5.3. del presente Regolamento;

d) altri casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 20

Abrogazione di precedenti disposizioni

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti l'attività di estetista in contrasto con il presente Regolamento.

ALLEGATO A

Nel locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista:

- a) la superficie totale dei locali destinati all'attività di estetica (esclusi i bagni, i disimpegno, i ripostigli e i corridoi) deve essere pari ad almeno 25 mq.;
- b) i locali devono avere un'altezza interna minima di m. 2,70 ridotta a m. 2,40 per i locali accessori;
- c) i locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq.;
- d) i *box* per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 6 mq.;
- e) i pavimenti devono essere a superficie unita, lavabile e impermeabile;
- f) le pareti devono essere di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- g) i locali devono essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'attività, composti da latrina e antilatrina con lavabo, accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio;
- h) i servizi igienici devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, e devono consentire l'aerazione naturale, mediante finestra prospiciente, verso l'esterno oppure l'aerazione forzata;
- i) i servizi igienici devono essere provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti;
- j) i lavabi devono essere fissi e con acqua corrente potabile, calda e fredda e la rubinetteria del lavabo deve essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ec.);
- k) eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di m. 2 dal pavimento e devono essere dotate di lavapiedi;
- l) devono essere previsti locali o aree da adibire ad uso spogliatoio.